

## □ Interpellanza n. 6

presentata in data 25 maggio 2016

a iniziativa del Consigliere Giorgini

**“Impianto trattamento rifiuti Uniproject Ascoli Piceno Maltignano provincia di Ascoli Piceno”**

Premesso che:

- la Regione Marche ha autorizzato un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio del comune di Maltignano, sulla sponda destra del fiume Tronto in due fasi:
  - 1) inizialmente con delibera di Giunta regionale n. 2323 del 28 settembre 1998 ha concesso, alla ditta CEDI, il trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi dell'articolo 63-bis e 63-ter delle nuove tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale;
  - 2) successivamente con delibera di Giunta regionale n. 1227 del 24 maggio 1999 ha autorizzato il Piceno Consind, con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli stessi articoli del piano paesistico ambientale regionale, per l'esercizio di attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali e pericolosi;
- all'epoca del rilascio delle suddette autorizzazioni regionali era già in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 che disciplinava a livello nazionale l'applicazione delle procedure di valutazione impatto ambientale VIA per le tipologie progettuali, come quella in argomento ed inoltre erano già state istituite le norme di salvaguardia, adottate poi dal piano di assetto idrogeologico Tronto nell'ottobre del 1998 per le aree esondabili ed in frana;
- nonostante il Comune di Maltignano, avesse espresso parere contrario, i progetti di cui alle autorizzazioni rilasciate dalla regione Marche, non vennero assoggettati a procedura VIA, tanto è vero che, dopo il trasferimento delle competenze dalla regione alle province, avvenuto nel 2002, la ditta, che nel frattempo era subentrata nella gestione dell'impianto, nelle more dell'ottenimento della autorizzazione ambientale integrata AIA ed in prospettiva di ampliare la propria attività, a seguito di richiesta da concludersi entro 120 giorni (documento istruttorio allegato a prot. 3736 GEN del 21/07/2003) da parte della Provincia di Ascoli Piceno, inoltrò in data 18 novembre 2003 istanza di apertura di procedimento VIA alla provincia in quanto ente diventato competente;
- la provincia di Ascoli Piceno ha, conseguentemente, avviato il procedimento con la convocazione di diverse conferenze di servizi finalizzate ad individuare una linea strategica comune e condivisa da tutti gli enti interessati al fine di consentire il riavvio e la conclusione della procedura propedeutica al rilascio della autorizzazione ambientale integrata AIA;
- durante lo svolgimento dell'iter burocratico sono sorte insormontabili criticità generate dalla presenza di vincoli di natura idro-geologica, presenti ed evidenziati anche prima da associazioni e con atti ufficiali dal comune di Maltignano, non considerati nelle originarie autorizzazioni regionali con particolare riferimento al fatto che l'area ove è ubicato l'impianto è classificata dal vigente piano di assetto idrogeologico Tronto (le cui norme di salvaguardia erano vigenti all'epoca della originaria autorizzazione) come a rischio di esondazione «elevato E3», e le norme tecniche di attuazione relative non consentono la presenza di tali impianti, così come pure il piano provinciale dei rifiuti che vieta espressamente la presenza di discariche ed impianti di trattamento nelle aree a rischio di esondazione; per tali motivi, attualmente la procedura VIA posteriore all'insediamento dell'impianto, risulta essere sospesa come pure il rilascio dell'autorizzazione ambientale AIA;
- l'impianto della ditta interessata continua ad esercitare la propria attività di trattamento di rifiuti pericolosi, tra l'altro, con una potenzialità ben al di sopra delle capacità della zona industriale di Ascoli Piceno, ricevendo rifiuti pericolosi da tutta Italia; nonostante ciò la ditta interessata ha richiesto un incremento del trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi (Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2011) fino a 12 mc/h considerando 10 ore lavorative, quando per l'Arpam il limite è di 50 mc/giornalieri ovvero di 5 mc/h per 10 ore lavorative;

Rilevato che:

- nella stessa zona non ha superato la procedura di VIA, un impianto di trattamento rifiuti proposto nell'anno 2009 da altra società, che ha capannoni e strutture realizzate ad una quota di circa 1,2 metri più in alto rispetto a quello della ditta interessata in quanto gli organi tecnici hanno definito quella zona come ad elevato rischio d'erosione e quindi incompatibile per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti;
- con determinazione dirigenziale n. 11724 del 26 novembre 2012, la provincia ha accolto la richiesta di revoca dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Uniproject s.r.l.;
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 4 del 2008, «La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione»; ai sensi del summenzionato comma 1, «I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»; ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è fatto divieto di avvio dei lavori in assenza dei provvedimenti di VIA;
- lo stesso decreto legislativo n. 4 del 2008 prevede al comma 3 dell'articolo 4 «La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione»; viene altresì preclusa ogni eventuale remota possibilità di adire con un procedimento di VIA «postumo», ossia di procedere alla valutazione d'impatto ambientale successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o approvazione di un determinato progetto, poiché lo stesso provvedimento risulta mancante di una sua parte preponderante che ne sembra determinare l'illegittimità integrale e non sanabile, di cui al citato comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 4 del 2008, come già evidenziato e motivato nel parere del 24 settembre 2012 (Allegato 01), nonché confermato, anche recentemente, da comprovata e copiosa giurisprudenza nazionale ed europea;
- il procedimento di VIA è per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente; alla luce di quanto sopra, la situazione di cui trattasi appare proceduralmente insanabile e, pertanto, risulterebbe impossibile rimuovere le situazioni di illegittimità e/o di non conformità al rispetto delle normative vigenti senza prevedere la cessazione della attività in essere, la messa in pristino e del sito e tutti gli atti conseguenti;
- attualmente la ditta smaltisce i propri reflui in un collettore fognario asservito ad un depuratore finale di acque reflue urbane sito in Campolungo di Ascoli Piceno con svariati scolmatori di piena gestito da Picena Depur;
- incredibilmente sia la ditta interessata che quest'ultima società che gestisce l'impianto finale sono ambedue di proprietà del medesimo soggetto (UNIECO di Reggio Emilia <http://unieco.netribe.it/uniecoambiente/Sezione.jsp?idSezione=116&idSezioneRif=72>), vi sono le stesse persone fisiche che ricoprono cariche di responsabilità, e che tali incarichi potrebbero configurare un indiscutibile conflitto d'interessi;

Considerato che:

- appare oltremodo necessario segnalare che la ditta interessata si è opposta alla determinazione dirigenziale della Provincia di AP n. 4836 del 14/08/2008, in cui venivano stabiliti nuovi limiti più restrittivi per lo scarico in deroga, arrivando a promuovere ricorso al Tar Marche, senza peraltro ottenere in prima istanza la sospensione cautelare dell'atto;
- in sostanza la ditta interessata oltre ad operare senza AIA, sembrerebbe non rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione provinciale superando quotidianamente il 5% del trattamento di percolato che è quasi il 50% di tutti i rifiuti trattati, nonostante il provvedimento di diffida prot. 0044466 del 14/09/11 a firma del dirigente del servizio (Provincia AP) trasmesso anche alla Procura di AP;
- tra la notte del 22 ed il 23 Novembre 2013 ha stazionato, per oltre ventiquattro ore e per un raggio di circa quattro chilometri, nei cieli della zona industriale di Ascoli Piceno vicino all'abitato di

Caselle di Maltignano, una nube tossica; allarme divulgato da molti operai di alcune fabbriche della zona che hanno allertato i Vigili del Fuoco;

- l'Arpam, dai primi rilievi effettuati, ha rilevato un'alta concentrazione di ammoniaca presente nell'aria, oltre alla presenza, nelle acque reflue, di una significativa concentrazione di piombo e zinco. La stessa Procura con l'ausilio del nucleo operativo specialistico è intervenuta aprendo un fascicolo su questo episodio; (<http://www.picenooggi.it/2012/12/13/14735/nube-tossica-lapprofondimento-di-picenooggi-it/>);

- l'Uniproject s.r.l., tra l'altro, compare nell'Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare del Tribunale di Potenza, a seguito dell'inchiesta della Procura ad oggetto lo smaltimento rifiuti del Centro Olio in Val d'Agri a Viggiano dell'Eni e pertanto il responsabile d'impianto, e l'amministratore delegato, risulterebbero essere indagati/indiziati per reati legati al traffico illecito di rifiuti speciali;

- nelle verifiche che stiamo portando avanti stiamo riscontrando ulteriori informazioni in cui il nome dell'Uniproject veniva associato anche in passato al trattamento dei rifiuti prodotti dall'ENI (<http://www.radicali.it/comunicati/20141129/bolognetti-lelenco-societ-che-trattano-rifiuti-provenienti-dal-centro-oli-eni-de>) e inizia inoltre a trapelare anche l'entità di tale rifiuti trattati (si parla di 6.879,16 tonnellate che nel 2014 sono arrivati in Ascoli Piceno - <https://stopdevastazioni.wordpress.com/2016/04/18/i-rifiuti-eni-in-giro-per-litalia-dalla-basilicata-in-toscana-emilia-romagna-marche-abruzzo-puglia-e-calabria-linsostenibilita-del-mondo-dellaeconomia-del-petrolio>);

Evidenziato che:

- la riduzione del vincolo di esondabilità appare possibile solo con importanti lavori di sistemazione idraulica del fiume Tronto, al momento non programmabili a causa della mancanza di risorse economiche e da ciò emerge che né la procedura VIA né quanto meno l'autorizzazione AIA potranno essere rilasciate in tempi ragionevolmente brevi considerando anche che tali lavori di proposta di riduzione, in ogni caso, non tengono conto del restringimento di sezione del deflusso del fiume, ineliminabile a causa del ponte di attraversamento ferroviario;

- l'eliminazione del vincolo di esondabilità appare impossibile, essendo il collettore fognario consortile interno alla proprietà della ditta interessata e inserito a circa 1,5 m di quota inferiore rispetto al piano di campagna della ditta stessa. In detto collettore transitano le acque dei comuni di Folignano, Ascoli e Maltignano (Poggio di Bretta, Brecciarolo, Castagneti, Caselle) e quindi in caso di pioggia, lavora al massimo delle sue potenzialità, ed è a diretto contatto con l'alveo del fiume Tronto, per cui pur realizzando gli argini di sicurezza, la ditta interessata resterebbe, per il principio dei vasi comunicanti, a diretto contatto con il livello di piena del fiume Tronto è quindi in un bassorilievo esondabile;

Visto che:

- la decennale problematica non ha ancora raggiunto una soluzione condivisa, con la conseguenza che permane l'attività della ditta in questione pur priva di AIA obbligatoria per legge;

- la contrarietà del Comune di Maltignano che rileva l'eccessiva vicinanza dell'Uniproject alla popolosa frazione di Caselle, che dista solamente 350 metri dall'impianto ed in cui sono presenti dei siti sensibili come la scuola dell'infanzia, la 'bambinopoli', diverse aree verdi ed impianti sportivi;

Preso atto che:

- questa annosa questione sta producendo gravi danni al benessere psico-fisico dei cittadini residenti nelle zone limitrofe all'impianto in questione e, dunque, richiede un intervento urgente per la sua risoluzione;

- l'esercizio di una attività senza VIA ed AIA, nonostante l'obbligo previsto dalle normative e la eventuale mancanza delle tutela ambientali e sanitarie previste nelle normative statali e comunitarie, costituiscono un mancato rispetto della normativa comunitaria, ed espongono lo Stato italiano a possibile procedura di infrazione comunitaria (in essere segnalazione con sigla EUPILOT 6637/ENVI);

- la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha avviato una procedura, su segnalazione fatta il 18/05/2013 da parte di un'associazione locale che si occupa di ambiente e salute, volta ad acquisire informazioni presso le autorità italiane competenti in materia;
- in data 30.12.2015 il DICA (Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con prot. n.0032746 P.4.8.2.8 deliberava di ritenere percorribile le proposte della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno, condizionando gli interventi, previo parere favorevole dell' Autorità di bacino;
- in data 07/03/2016 con prot. 0008907 la Provincia di Ascoli Piceno, tramite determina del Dirigente preposto, rigira nuovamente la problematica alla Piceno Consid, chiedendo di provvedere a fornire documentazione all'Autorità di Bacino per la riduzione del rischio di esondazione da E3 a E2 o E1;

## **INTERPELLA**

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) se è a conoscenza della gravità di quanto sopra esposto e della determina della Provincia di Ascoli Piceno, che di fatto ha nuovamente prorogato l'attività di questa società pur priva di VIA e di AIA, e se tale competenza di proroga rientra tra le competenze della Provincia;
- 2) i motivi per cui l'impianto di proprietà del Consorzio Piceno Consind, (già Consorzio per l'Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) non è stato assoggettato a procedura VIA durante l'istruttoria del rilascio delle originarie autorizzazioni da parte della Regione Marche sebbene la normativa di riferimento fosse già vigente dal 1996;
- 3) se in considerazione del fatto che, attualmente l'impianto esercita la propria attività in assenza di AIA, la Regione Marche non intenda avvalersi del principio di autotutela e revocare o quanto meno sospendere le autorizzazioni rilasciate con le D.G.R. n. 2323 del 28/9/1998 e n. 1227 del 24/5/1999;
- 4) se l'azienda in questione è stata autorizzata all'utilizzo del logo regionale, considerato che esso appare all'ingresso dell'azienda medesima, dando l'idea che ci sia un sorta di "garanzia pubblica";
- 5) se la Regione Marche, a titolo precauzionale, anche per il tramite dell'ASUR e dell'ARPAM, ha intenzione di avviare uno studio volto alla verifica dello stato d'inquinamento dell'area interessata all'attività di tale azienda.